

N. TAR	2017 – 008
N. PROTOCOLLO	8513 DEL 23.1.2017
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16 del 20.1.2017 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/94 che, a decorrere dal 21 gennaio 2017, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918 16 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo si intende evidenza – pertanto – che

➤ per il prodotto sopra descritto le aliquote del dazio antidumping definitivo sono le seguenti

Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd	5,6	A972
Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd	27,1	A973
Tutte le altre società	53,2	A999

➤ l'applicazione delle aliquote di dazio individuale per le suddette società è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti elencati all'articolo 1, paragrafo 3, del reg.to (UE) 2017/94 ; qualora non venga presentata una simile fattura, si applicherà l'aliquota del dazio prevista per «tutte le altre società».

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2017/94 allegato alla presente comunicazione.

Per il Dirigente ad interim
Dott.ssa Cinzia Bricca
Il Funzionario Delegato*
f.to Dott.ssa Paola Paliano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

* Ai sensi dell' Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n78 e in virtù dell'atto n.468/RI dell'11/1/2016